



# COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

## PROVINCIA DI RAGUSA

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

#### Art. 1 : OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:
  - dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446;
  - dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n° 449.
2. Il presente Regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con i criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

#### Art. 2 : CAMPO DI APPLICAZIONE – LIMITI – ESCLUSIONI.

1. Il presente Regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
  - dalla Legge 8 giugno 1990, n° 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal D.P.R. 28 gennaio 1998, n° 43 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal D.Lgs. 2 febbraio 1995, n° 77 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n° 218 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dai DD.Lgs nn° 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le norme del presente Regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico Regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale.  
In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.  
Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinati dai contratti medesimi.

#### Art.3 : DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE.

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

5. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di SOM e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

#### Art. 4 : FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE.

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, a sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della Legge 8 giugno 1990, n° 142;
  - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n° 142;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art 22, comma 3, lettera e) della Legge 8 giugno 1990, n° 142 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446;
  - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

#### Art. 5 : SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE.

1. [Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate con delibera della Giunta Municipale.]
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

#### ART. 6: ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione di accertamento sono formulati secondo le specifiche disposizioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte anche a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 5, comma 1° Annullato p. ca. decisione n. 452/283 del 27-01-2000, del  
Corso di P.A.

## ART. 7 : SANZIONI.

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 23/12/97, sono graduate con la delibera di giunta adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 5.

## ART. 8: FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

## ART. 9 : FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/1910 n° 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29/09/1973 n° 602 modificato con D.P.R. 28/01/1988 n° 43.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/19 n° 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973 n° 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988 n° 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15/12/1997 n° 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' stabilito in £ 32.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

## ART. 10: AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
  - a) all'annullamento totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
2. I provvedimenti di annullamento o di revoca adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di

coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente ed all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palese illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
  - a) errore di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso soggetto impositivo;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

#### **ART. 11 : ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19/06/1997, n° 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della Legge 27/12/1997 n° 449.

#### **ART. 12 : FINALITA' DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. La definizione dell'accertamento con adesione costituisce uno strumento di cui i Contribuenti e gli uffici preposti all'attività di accertamento dei tributi si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie.

#### **ART. 13 : AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente regolamento l'accertamento dei seguenti tributi:
  - a) l'imposta comunale sugli immobili;
  - b) l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
  - c) la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
  - d) l'imposta comunale per l'esercizio d'impresa, arti e professioni;
  - e) la tassa sui rifiuti solidi urbani;
  - f) il canone per i servizi di disinquinamento delle acque di cui agli artt. 16 e 17 della Legge 19 Maggio 1976, n° 319;
  - g) le tasse sulle concessioni comunali;
2. Il contribuente ha facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.

#### **ART. 14 : EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento definito con adesione non rileva ai fini extratributari.
2. L'accertamento definito con adesione, non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'ufficio comunale.

3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.

#### **ART. 15 : UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Competente alla definizione dell'accertamento è l'ufficio responsabile della gestione del relativo tributo nella persona del Dirigente.

#### **ART. 16 : INIZIATIVA**

1. Il procedimento della definizione con adesione può essere avviato dall'ufficio competente, ovvero dal contribuente secondo le modalità contenute nei seguenti articoli.

#### **ART. 17: PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO**

1. L'ufficio invia al contribuente, mediante lettera raccomandata con A.R., ovvero mediante notifica, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
  - a) la data e il luogo di comparizione del contribuente;
  - b) il tributo oggetto dell'accertamento;
  - c) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'accertamento;
  - d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta indicata dall'art. 10 del presente regolamento;
  - f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli artt. 22 e 23, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce allo stesso di accedere alla definizione con adesione nell'eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

#### **ART. 18: COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE. TERMINE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO.**

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.
2. Il contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, dalla data fissata nell'invito.
3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al contribuente, con la fissazione della nuova data.
4. Con la comparizione del Contribuente nel giorno fissato il procedimento si avvia.

#### **ART. 19: EFFETTI DELLA MANCATA COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE.**

1. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'art. 22 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente di cui al capo III del regolamento per gli stessi periodi d'imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
2. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal dirigente responsabile del procedimento e da due impiegati dell'ufficio preposto alla definizione degli accertamenti con adesione, senza obbligo di ulteriore comunicazione al Contribuente.

**ART. 20 : CONTRADDITTORIO TRA IL CONTRIBUENTE E L'UFFICIO.**

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie, e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'ufficio stesso.
2. Su richiesta del contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'ufficio, è possibile per il contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente regolamento. Nella stessa richiesta il contribuente deve indicare all'ufficio gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione.
3. L'ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il contribuente, nel quale sarà specificamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal contribuente, da accludere al fascicolo dell'ufficio.

**ART. 21: RICONSIDERAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO.**

1. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal contribuente, l'ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

**CAPO III**

**PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE.**

**ART. 22 :**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso può chiedere all'ufficio, con le modalità di cui all'art. 27, la formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente art. 21.  
Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'ufficio.
2. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere richiesta all'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento con istanza in carta libera spedita con raccomandata AR, ovvero depositata presso l'ufficio stesso.  
L'istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso, e deve indicare le generalità, il domicilio e il codice fiscale del contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento.
3. Con l'istanza il contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'ufficio predisporrà.
4. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art.27, l'ufficio deve comunicare al contribuente l'invito a comparire descritto nel precedente art.21 E' fatta comunque salva l'applicabilità dell'art.22.
6. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente.

**CAPO IV**  
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

**ART. 23:**

1. L'ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria all'eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi d'imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il contribuente ha richiesto la definizione per ravvedimento operoso.  
A tal fine l'ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso del procedimento.
2. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento l'ufficio e il contribuente pervengano alla definizione del tributo l'ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al contribuente.  
La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare che deve essere sottoscritto dal contribuente e dal dirigente dell'ufficio.
3. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art. 31 il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.  
In caso di esito negativo del procedimento l'ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento.

**CAPO V**

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

**ART. 24 :**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuto in seguito alla richiesta del contribuente per ravvedimento ex art. 24, secondo comma, deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione.
2. Le somme possono essere versate mediante il concessionario del servizio di riscossione competente, anche nell'eventuale apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero presso la tesoreria comunale in apposito conto corrente postale intestato al Comune.

**ART. 25 : VERSAMENTO RATEALE.**

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione e dell'atto di definizione e fino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di otto rate trimestrale di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo qualora le somme dovute siano superiori ai dieci milioni.
2. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 20 giorni dalla redazione degli atti di definizione.

**ART. 26 : QUIETANZA DI PAGAMENTO**

1. Il contribuente entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'ufficio, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
2. Nell'ipotesi di pagamento rateale entro 10 giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve depositare presso l'Ufficio la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata.
3. L'ufficio rilascerà al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo avere ricevuto la quietanza o per il pagamento dell'intero importo in unica soluzione o per il pagamento della metà delle rate concordate.

**ART. 27 : COMPENSO INCENTIVANTE PER LA SEZIONE ENTRATE.**

1. In relazione al disposto dell'art.59, comma 1 lettera p, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, è istituito un fondo finalizzato al miglioramento della sezione entrate.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente da una quota pari al 15 % delle riscosse sui tributi evasi con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non concorrono in alcun caso alla costituzione del fondo le entrate non tributarie.

**ART. 28: UTILIZZAZIONE DEL FONDO**

1. Le somme di cui all'art.34 saranno ripartite entro il 31 gennaio dell'anno successivo dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
  - a) Per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi nella misura compresa fra il 30% ed il 50%;
  - b) Per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra il 50% e il 70%;
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1° la G. M. assegnerà, distintamente per tributo, al personale dipendente dell'ufficio tributi, il premio incentivante;
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposto dal responsabile del servizio tributi.]

**CAPO VI  
NORME FINALI**

**ART. 29 : NORME ABROGATE.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**ART. 30 : PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 31 : ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

**ART. 32 : CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le Leggi Nazionali e Regionali;
  - b) lo Statuto Comunale;
  - c) i Regolamenti Comunali.

**ART. 33 : RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 27. Art. 28 Annullato p. con decisione n. 462/283 del 27-01-2000  
del Corco PA.



COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
SEZIONE CENTRALE  
P A L E R M O

Dec n° 462 / 283

PALERMO Li \_\_\_\_\_

L'anno duemila il giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO  
in Palermo si è riunito il Comitato Regionale di Controllo Sez.  
Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.:

O M I S S I S

Assiste il Segretario Dr. GIUFFRIDA

Esaminata la deliberazione n° 75 del 2/12/99

del COMUNE DI S.CROCE CAMERINA (RG)


avente per oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA ENTRATE

- VISTO D.L.P.. Reg. 29.10.1956 N° 5;
- VISTO il D.P. Reg. 29.10.1957 N°3;
- VISTA la L.R. 6.3.1985 N° 9;
- VISTA la L.R. 3.12.1991 N° 44;
- VISTA la L.R. 11.12.1991 N°48 ;
- VISTA la L.R. 26.8.1992 n°7;
- VISTA la L.R. 5/7/97 N°.23
- VISTI i chiarimenti forniti dall'Ente;
- RILEVATA l'illegittimità dell'attribuzione alla Giunta della competenza prevista dall'art.5, comma 1°, atteso che, accertata l'assenza di una diversa specifica previsione statutaria, tale attribuzione spetta al Sindaco in forza della competenza generale residuale ai sensi dell'art.13 della L.R. 7/92;
- RILEVATO che gli artt.27 e 28 prevedono la costituzione di un fondo, alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale dei tributi riscossi e da utilizzare, in quota parte, per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto al servizio tributario;
- RITENUTA l'illegittimità della suddetta previsione per difetto della norma di azione, atteso che la specifica disposizione contenuta relativamente alla sola I.C.I., nell'art.59, comma 1°, lett.P) del D.to Lgvo 446/97 non può essere estesa, neanche per via analogica, a tutte le altre entrate tributarie comunali;
- RILEVATO, altresì, che anche per una corretta applicazione del principio generale dell'integrità del bilancio comunale, l'attribuzione di un compenso incentivante dovrà costituire oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa da effettuarsi nella forme prevista dall'art.4 del vigente C.C.N.L. e dovrà, necessariamente, trovare copertura finanziaria esclusivamente sugli importi destinati a tale contrattazione integrativa;


P.Q.M.

PRONUNCIA l'annullamento parziale dell'atto de quo, limitatamente alle parti censurate in premessa.


IL RELATORE  
F.to Avv. Orso



IL PRESIDENTE  
F.to Dr. Lo Coco



IL SEGRETARIO  
F.to Dr. Giuffrida



P.C.C.  
IL DIRIGENTE SUPERIORE





*Regione Siciliana*

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
SEZIONE CENTRALE  
VIA TRINACRIA, n°36  
90144 P A L E R M O

15 FEB. 2000

21/02/2000  
19782  
C. n. C. n. F. n.

RISPOSTA A .....  
DEL .....

RUPPO ..... PROT. N. ....

OGGETTO: ..... Trasmissione Decisione Delibera n° 462/283 .....

ALLEGATI N. ....

AL C O M U N E

S. Pace Comune (R6)

ALL'ASSESSORATO REGIONALE  
DEGLI ENTI LOCALI  
S E D E

AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO  
DEI REVISORI DEI CONTI  
DEL COMUNE DI

S. Pace Comune (R6)

ALLA SEZIONE PROVINCIALE  
DEL CO.RE.CO. DI



Si trasmette copia della decisione adottata  
da questo CO.RE.CO. Sezione Centrale nella seduta del 27/1/2000  
relativa alla deliberazione n° 75 del 2/12/99  
di codesto Ente.

IL DIRIGENTE SUPERIORE PREPOSTO  
(Dr. G. Giuffrida)

SI PREGA INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO DI FIANCOVILLO E L'ENTITA' A CUI SI RIFERISCE